

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO

TRA

La **FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA** (C.F. n. 97503840585-Partita I.V.A. 10110821005), con sede in Roma, Viale Oxford 81, di seguito denominata "Fondazione", nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale pro tempore, Dott.ssa Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitogli con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 01/07/2014 ed interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. n. 619 del 30 settembre 2013

E

la **SIRAM S.P.A.** di seguito denominata per brevità "Società", con sede in Milano, Via Bisceglie n. 95, C.F. 08786190150 in persona del Procuratore Speciale della Società, Ing. Crescenzo De Stasio, nato a Napoli il 15/11/1971, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri derivanti dall'atto autenticato a Milano in data 30/10/2013 (n. Rep. 65.456/11.066) dal Notaio Filippo Zabban, come risulta da Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano;

PER

l'affidamento triennale del "Servizio Di Assistenza Tecnica, Gestione e Manutenzione di Sistemi di Rete Telefonica e Comunicazione e di Gestione e Manutenzione di Sistemi di Sicurezza in Bassa Tensione presso la Fondazione PTV "Policlinico Tor Vergata";

L'anno duemilaquattordici, il giorno 26 del mese di settembre, presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me Dott.ssa Maria Cristina Quattrini, Dirigente Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- la Dott.ssa Tiziana Frittelli che è persona a me nota;
- l'Ing. Crescenzo De Stasio, personalmente identificato mediante carta di identità N° AT 7467302 rilasciata dal Comune di Napoli il 20/06/2012 con validità fino al 15/11/2022;

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale Lazio n. 26/2007, in data 01/07/2008 veniva attivata la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – costituita tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – al fine di attuare una sperimentazione gestionale avente ad oggetto primario la gestione delle attività sanitarie facenti capo all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, cui la stessa Fondazione è subentrata con la medesima decorrenza del 01/07/2008;
- con successiva Legge Regionale n. 6/2011, al fine di individuare l'assetto istituzionale definitivo del Policlinico Tor Vergata superando la sperimentazione gestionale avviata e di cui al precedente punto, la Regione Lazio ha promosso il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e la conseguente costituzione della stessa in Fondazione IRCCS di diritto pubblico a rilievo nazionale di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 288/2003 e s.m.i., da attuarsi secondo il procedimento di legge, prevedendo il subentro di quest'ultima, ad avvenuta costituzione ed attivazione della medesima, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi attualmente in capo alla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, ad oggi attiva ed operante;
- conformemente a quanto previsto art. 24, comma 3, del vigente Statuto della Fondazione, in seguito alla cessazione della sperimentazione gestionale avviata il 01/07/2008, resta in capo

alla Fondazione la prosecuzione delle attività di gestione, nel rispetto delle vigenti norme organizzative statutarie della stessa Fondazione e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria PTV, sino all'attivazione della costituenda Fondazione Policlinico Tor Vergata IRCSS prevista dalla richiamata Legge Regionale n. 6/2011;

- con delibera n. 558 del 19/12/2011, nell'approvare il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento triennale del "Servizio Di Assistenza Tecnica, Gestione e Manutenzione di Sistemi di Rete Telefonica e Comunicazione e di Gestione e Manutenzione di Sistemi di Sicurezza in Bassa Tensione presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata";

- al termine della succitata procedura di gara, con delibera n. 619 del 30/09/2013, venivano approvati i verbali della gara medesima e contestualmente la Società risultava aggiudicataria dell'appalto per un importo totale complessivo per tutta la durata triennale dell'affidamento pari ad € 1.282.500,00 (euro unmilione duecentottantadue milacinquecento/00) + IVA;

- con riferimento ai requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto, e precisamente, in ordine al fatturato specifico per servizi resi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi, la Società, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha presentato apposita dichiarazione di avvalimento infragruppo, corredata della relativa documentazione, indicando, quale impresa ausiliaria, la Soc. Emicom Service S.r.l.;

- in fase di verifica d'ufficio dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/06, si è accertata, ai fini dell'avvalimento, l'intervenuta fusione per incorporazione della Semitec S.r.l. nella Emicom Service S.r.l. e contestuale cambio di denominazione sociale in Semitec S.r.l. - di seguito denominata per brevità "Ausiliaria" - con effetto dall'1/10/2012, data di iscrizione del relativo atto presso il Registro delle Imprese di Terni;

- altra Società partecipante alla gara per l'appalto del Servizio oggetto del presente contratto -

in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI ai fini della partecipazioni alla gara stessa – notificava in data 04/12/2013 ricorso al TAR Lazio avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva con contestuale istanza di misura cautelare e conseguentemente la Fondazione ne sospendeva i termini ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, commi 9 e 10-ter, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il TAR Lazio, Sez. III – Quater, nell'ambito del procedimento, integrato da motivi aggiunti, NRG 12341/2013, emetteva sentenza n. 3853/2014, depositata in data 09/04/2014, con la quale, in parte ha rigettato ed in parte ha dichiarato inammissibile il ricorso del RTI sopracitato;

- è tuttora pendente presso il consiglio di Stato il giudizio proposto in appello dal medesimo RTI;

- con nota agli atti prot. n. 24232/2013 veniva inoltrata all'U.T.G. della Provincia di Milano la richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012 relativamente alla Siram S.p.a.;

- con nota in atti prot. 9500/2014 veniva inoltrata all'U.T.G. della Provincia di Terni la richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 91 del D.Lgs. n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012 relativamente alla Semitec S.r.l.;

- essendo decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione delle richieste, la Fondazione intende procedere alla stipula del presente atto, anche in assenza delle informazioni dei prefetti. Qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella suddetta Società e/o nella Ausiliaria, la Fondazione recede dall'atto;

- che si è proceduto ad accertare il possesso da parte della Società e della Ausiliaria dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine di verificare la veridicità delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese dalle Società stesse;

- che la Società, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del Servizio, ha costituito cauzione definitiva di € 64.125,00 (euro sessantaquattromilacentoventicinque/00), pari ad un decimo del suindicato importo totale complessivo, ridotto del 50% ai sensi dell'art. 113, comma 1 ultimo periodo, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 01.000007807, rilasciata da S2C S.p.a., con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e validità per 6 (sei) mesi oltre la scadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto per accettazione dalla Società, depositato agli atti della Fondazione ed espressamente menzionato all'art. 24, co. 2, del presente contratto;

- che la Società e l'Ausiliaria, a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni imputabili alla Società e/o all'Ausiliaria oppure al personale delle stesse e connessi all'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, hanno prodotto le seguenti polizze assicurative che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del presente contratto si impegnano a mantenere valide ed efficaci per tutta la durata dell'appalto:

- Polizza assicurativa di Responsabilità Civile n. XIT0000730LI contratta da Siram S.p.a con la Compagnia AXA Corporate Solutions Assurance, ad oggi in scadenza al 31/12/14;
- Polizza assicurativa di Responsabilità Civile n. 054/01161054/2133238 (con appendice n. 1058214) contratta da Semitec S.r.l. con la Compagnia Generali Ina Assitalia S.p.a., ad oggi in scadenza al 31/12/14;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

La Fondazione, come sopra rappresentata, affida alla Società, nella persona del Procuratore speciale della Società medesima, Ing. Crescenzo De Stasio, che accetta, il "Servizio Di

Assistenza Tecnica, Gestione e Manutenzione di Sistemi di Rete Telefonica e Comunicazione e di Gestione e Manutenzione di Sistemi di Sicurezza in Bassa Tensione presso la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”.

Ai sensi dell'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, espressamente menzionato all'art. 24, co. 2, del presente atto, d'ora in avanti denominato “Capitolato”, oggetto del presente contratto d'appalto è il Servizio di assistenza tecnica, manutenzione e gestione di:

- 1) Sistemi di Rete telefonica e Comunicazione e Sistemi di Sicurezza in bassa tensione;
- 2) relativi sotto-sistemi in uso presso la Fondazione PTV “ Policlinico Tor Vergata”.

Il Servizio oggetto del contratto dovrà essere espletato in riferimento al parco macchine, sistemi e sottosistemi, sistemi hardware, software d'applicazione ed apparati, di cui agli artt. 3, 4 e 9 del Capitolato, installati presso la Fondazione.

L'appalto del Servizio di cui al precedente comma 2 del presente articolo 1 comprende prestazioni analiticamente descritte agli art. 1, 3, 5, 6, 8 e 9 del Capitolato, da eseguirsi sulle apparecchiature elencate all'art. 4 del Capitolato medesimo, che si espleteranno per il tramite di proprio personale idoneo e qualificato, in numero sufficiente ed in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento del Servizio stesso, secondo le prescrizioni contenute negli artt. 5 e 6 del Capitolato cui il successivo articolo 9 rinvia integralmente.

Ferme restando le prescrizioni contenute nel Capitolato nonché le obbligazioni della Società, sempre previste nel Capitolato e nella Documentazione Tecnica presentata in sede di gara, depositata agli atti della Fondazione, di cui all'art. 24, co. 2 del presente contratto, d'ora in avanti denominata “Documentazione Tecnica”, la Società medesima si impegna ad eseguire le “Attività di manutenzione” dettagliatamente previste dall'art. 9 dello stesso Capitolato e consistenti in:

- Manutenzione Centrale Telefonica;

- Centrale Telefonica;
- Apparecchi telefonici;
- Applicativi Aastra-Ericsson e relativi applicativi “accessori” (Solidus, One Box, D.N.A., Accounting, Web Messaging) e relativi client;
- Manutenzione Sistemi Paziente-Infermiere;
- Riparazione materiali Sistemi Paziente-Infermiere;
 - Telecare C;
 - Neos;
- Manutenzione ordinaria sull'impianto di Diffusione Sonora;
- Manutenzione ordinaria sugli impianti Citofonici;
- Manutenzione ordinaria sulla Rete TV (compreso impianto Decoder);
- Manutenzione ordinaria sugli Impianti TVCC (TV Circuito Chiuso);
- Manutenzione ordinaria sulle Reti Telefonica e DECT;
- Manutenzione ordinaria sui Lettori di Badge;
- Manutenzione ordinaria sulla Rete Dati.

La Società, come sopra rappresentata, si obbliga ad eseguire l'appalto oggetto del presente contratto in conformità al contenuto della documentazione depositata agli atti della Fondazione, costituita da Capitolato, Documentazione Tecnica ed Offerta economica, tutti richiamati al successivo art. 24 del presente contratto, nonché nel rispetto delle indicazioni sulle modalità esecutive di svolgimento del Servizio fornite dal Direttore per l'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 5, cui competono le attribuzioni di cui all'art. 300 del DPR n. 207 del 05/10/10.

Ai fini dell'espletamento del Servizio oggetto del presente contratto, è consentito alla Società l'accesso nel locale “Centrale Telefonica – Torre 8” sito a Quota –4,40 (piano –1), Quadrante 8, mediante consegna temporanea delle chiavi, autorizzata dall'Università degli Studi di Roma

Tor Vergata con apposito Verbale sottoscritto tra le parti in data 31/03/2011 in atti della Fondazione.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato, l'affidamento oggetto del presente contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dall'1/10/2014, data coincidente con la consegna del Servizio.

Al termine di tale periodo, l'appalto si considererà concluso senza che sia necessario alcun preavviso, fatta salva la facoltà unilaterale della Fondazione - da comunicarsi per iscritto alla Società almeno 20 giorni prima della scadenza del contratto - di estendere la validità dell'appalto stesso per un periodo non superiore a sei mesi successivi alla scadenza ovvero per il periodo strettamente necessario all'espletamento di un nuovo procedimento di gara per l'individuazione del nuovo contraente, ivi compreso l'espletamento di gare regionali centralizzate. In tal caso la Società sarà obbligata a continuare il Servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali.

Durante la prima annualità di vigenza dell'appalto, la Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dall'affidamento oggetto del presente contratto dandone formale comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, qualora in tale periodo riscontri, a proprio insindacabile giudizio, che il Servizio è eseguito dalla Società in maniera gravemente insoddisfacente e non rispondente ai contenuti del Capitolato, nonché dell'Offerta economica e della Documentazione Tecnica presentati in sede di gara dalla Società, depositati agli atti della Fondazione, di cui all'art. 24 del presente atto.

ART. 3 – CARATTERISTICHE, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

La Società si obbliga ad effettuare le prestazioni di cui al precedente art. 1, comprese nel presente appalto:

- secondo le modalità previste agli artt. 5 (“Modalità di espletamento del Servizio”), 8 (“Orario di esecuzione dei servizi”) e 9 (“Attività di Manutenzione”) del Capitolato, nei quali in particolare si specificano:
 - tempi di intervento e di risoluzione dei guasti, nonché la disponibilità oraria del Servizio che la Società si obbliga a rispettare, in conformità agli indicatori prescritti nelle TABELLE di cui all’art. 5, lett. A del Capitolato, denominate “Attività e livelli di Servizio richiesti”, “Riparazione Apparecchi telefonici e DECT” e “Disponibilità e guasti”;
 - Indicatori
 - Dettaglio delle attività di manutenzione
 - Numero di interventi minimi annui di manutenzione compresi nel Servizio
- in conformità con la Documentazione Tecnica, presentata in sede di gara dalla Società, depositata agli atti della Fondazione.

Nell’ambito dell’espletamento del Servizio, la Società si obbliga ad installare un **Presidio** presso la sede del PTV, con i seguenti compiti, in conformità con le previsioni di cui agli artt. 5 e 6 del Capitolato:

- ricevere richieste di intervento per i servizi di competenza;
- eseguire le verifiche relative al guasto e/o malfunzionamento segnalato;
- intervenire per la risoluzione della segnalazione;
- eseguire interventi di MAC (Move/Add/Change) sulla centrale telefonica;
- produrre report settimanali sulle attività svolte nel periodo in esame;
- produrre report mensili delle attività del Centralino e del Call Centre.

La struttura del Presidio deve essere costituita da un Responsabile del Presidio e da tecnici specialisti con competenze caratteristiche e responsabilità specifiche definite nel citato 5 lett. B del Capitolato.

In conformità con l'art. 8 del Capitolato, il personale di presidio dovrà essere presente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ad esclusione delle festività infrasettimanali.

La Società si obbliga a fornire un Servizio di Reperibilità – attivo dalle ore 20.00 alle ore 8.00 dal lunedì al venerdì e dalle 00.00 alle 24.00 il sabato, la domenica e durante i giorni festivi - per richiedere interventi fuori dagli orari indicati nel precedente comma. Il servizio di reperibilità viene erogato con supporto tecnico telefonico in orario non standard ed intervento tecnico on-site, in accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto (o un suo incaricato) di cui al successivo art. 5.

La Società si obbliga altresì a fornire parti di ricambio ed interventi aggiuntivi di manutenzione, in conformità con l'art. 10, punto C, lettera B del Capitolato, ai prezzi unitari offerti in sede di gara e riportati nell'allegato A1 dell'offerta economica parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A).

Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo art. 6, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa al Servizio anche se non espressamente prevista nel presente contratto e nella documentazione richiamata al successivo art. 24 del presente atto.

La Società garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e nella documentazione di cui all'art. 24, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

In ogni caso, la Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,

tutte le norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto, comprese le norme UNI e CE applicabili.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui all'art. 7 e la Società non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione, assumendosene la medesima Società ogni relativa alea.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da ogni conseguenza derivante da eventuali difformità nell'esecuzione del Servizio rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Società prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Fondazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della Fondazione, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e/o da terzi autorizzati ivi compresi gli utenti. Fermo restando che le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni contrattuali dovranno comunque essere concordati con la Fondazione, la Società si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Fondazione o da terzi autorizzati.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere fornite dalla Fondazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto indicato al successivo art. 5.

ARTICOLO 3BIS - LOCALI FUNZIONALI ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO MESSI A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ

Per l'esecuzione del Servizio oggetto del presente contratto la Fondazione mette a disposizione della Società idoneo locale sito a Quota -4,40 (piano -1), Settore A, di cui alla planimetria allegata al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "C", con destinazione d'uso "Centrale di Comunicazione".

La Società, per ogni opera che ritenga necessaria per l'installazione di arredi o di apparecchiature/attrezzature, deve informare preventivamente la Fondazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto, che ne concorderà i termini con l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, titolare dell'immobile. Resta inteso che, qualora l'installazione di detti nuovi arredi e/o apparecchiature/attrezzature dovesse comportare modifiche dell'attuale assetto dei locali e degli impianti, sarà diritto della Fondazione, dopo le opportune valutazioni di merito e/o convenienza, richiederne il ripristino.

La manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione è a totale carico della Società e, ove eseguita dalla Fondazione, le relative spese saranno oggetto di rimborso da parte della Società alla Fondazione medesima.

La Società provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature/attrezzature con oneri a proprio carico.

Sono a carico della Società le spese per l'utenza telefonica verso l'esterno, ivi comprese quelle di installazione, e le spese relative alle utenze energetiche (acqua, riscaldamento, elettricità) le quali, ove non volturabili, saranno oggetto di rimborso alla Fondazione.

Sono a carico della Società le spese di pulizia dei locali messi a disposizione con pagamento diretto della Società dei corrispettivi dovuti alla Ditta appaltatrice del servizio di pulizia presso la Fondazione. La Società si impegna a mantenere i locali in condizioni di igiene e decoro conformi agli standard aziendali ed alla vigente normativa.

La Fondazione si riserva il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nei locali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza di un incaricato della Società. La Società è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà della Fondazione.

Al termine o alla risoluzione del contratto, i locali messi a disposizione della Società saranno oggetto di ricognizione attestante lo stato dei medesimi, mediante la redazione di un verbale in contraddittorio tra le parti nel quale verranno richiamate anche eventuali precedenti comunicazioni di danni e di accertamento di deficienze o rotture precedentemente riscontrate. All'atto della ricognizione le eventuali difformità riscontrate rispetto alla consegna saranno oggetto di valutazione economica e gli importi saranno addebitati alla Società anche mediante l'incameramento parziale o totale della cauzione definitiva.

La Fondazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare a cose di proprietà della Società o dei dipendenti dello stesso, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, inondazioni, ecc.

La messa a disposizione dei locali alla Società è meramente funzionale all'esercizio delle attività oggetto del Servizio e, pertanto, non si pongono le basi per l'instaurazione di un rapporto giuridico che si espliciti in un contratto avente ad oggetto l'uso di parte dell'immobile.

ART. 4 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Le condizioni generali e i rapporti attuativi sono regolati, in ordine di prevalenza:

- a) dalle clausole del presente contratto;
- b) dal Capitolato Speciale per l'appalto oggetto del presente contratto;

- c) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi formati dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della DDG n. 1/2008 citata in premessa ovvero adottati dalla Fondazione medesima;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti pubblici di servizi, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto a), o che abbiano carattere dispositivo;
- e) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore disciplinante l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

Le clausole delle condizioni generali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto si fa riferimento ai contenuti della documentazione depositata agli atti della Fondazione, tutta espressamente richiamata all'art. 24.

Nessuna contestazione, addebito, trattenuta, sospensione del servizio, sanzione ovvero nessuna modificazione alle disposizioni contenute nel presente contratto potrà legittimamente essere reciprocamente operata se non previamente contestata e/o richiesta per iscritto all'altra parte, con determinazione esatta della richiesta e/o della pretesa e/o della modificazione, e con indicazione di un congruo termine non inferiore a giorni 7 (sette) entro i quali la parte destinataria della contestazione potrà eventualmente controdedurre, fatto salvo quanto stabilito agli artt. 2, commi 2 e 3, e 14 del presente contratto.

Qualsiasi decisione, sanzione, trattenuta che dovesse essere assunta ovvero qualsiasi modificazione che dovesse essere effettuata senza il preventivo rispetto di quanto indicato al precedente comma 4 dovrà ritenersi nulla e comunque improduttiva di effetti, fatto salvo

quanto stabilito agli artt. 2, commi 2 e 3, 14 e 15 del presente contratto.

ART. 5 – RESPONSABILI DEL SERVIZIO - CONTROLLI

La Fondazione nomina la Dott.ssa Maria Rosa Loria, quale **Direttore dell'esecuzione del presente contratto**, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto. In caso di assenza del predetto Direttore, la Fondazione stessa deve comunicare il nominativo di un suo sostituto.

La Fondazione, per il tramite del suindicato Direttore e/o di personale incaricato, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, con le metodiche ritenute più idonee e anche senza il concorso della Società, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto e della scrupolosa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto.

La Società è obbligata:

- ⇒ a consentire alla Fondazione lo svolgimento delle predette verifiche nonché a prestare la propria collaborazione;
- ⇒ a dare immediata comunicazione al suddetto Direttore per l'esecuzione del contratto, per quanto di propria competenza, di ogni fatto o circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto, comprese eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, che determinino diverse modalità di svolgimento del Servizio.

Detto regime di controlli è anche funzionale all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 del presente contratto.

Il **Responsabile per la Società**, quale rappresentante della Società nei confronti della Fondazione per gli aspetti gestionali ed operativi inerenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è individuato dalla stessa Società nella persona dell'Ing. Tatiana Biagetti, in qualità di Contract Manager della Società. In caso di assenza del predetto Responsabile per la Società, quest'ultima deve comunicare tempestivamente al citato Direttore dell'esecuzione

del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto, fermo restando che non potrà procedere alla sostituzione di detto Responsabile, così come individuato dal presente articolo, senza preventiva autorizzazione scritta della Fondazione.

Il Responsabile per la Società deve svolgere, a titolo esemplificativo, i seguenti compiti:

- ⇒ coordinare, organizzare e controllare l'esecuzione dell'appalto;
- ⇒ recepire le esigenze manifestate ed adottare le conseguenti soluzioni con il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- ⇒ controllare e far osservare al personale impiegato nel Servizio le funzioni ed i compiti stabiliti per il regolare funzionamento del Servizio stesso;
- ⇒ mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dalla Fondazione per il controllo dell'andamento del Servizio.

La Società deve comunicare l'indirizzo ove inviare ogni eventuale comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ore di servizio del proprio Responsabile.

La Società ed il suo Responsabile devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative allo svolgimento del Servizio oggetto del presente contratto.

Il **Responsabile del Presidio**, con i compiti e le attribuzioni di cui all'art. 5 lett. B) del Capitolato, è individuato dalla Società nella persona del Sig. Fabrizio Pofi.

ART. 6 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.

La Società si obbliga, oltre a quanto previsto negli articoli del presente contratto, a:

- a) garantire la continuità, regolarità e completezza del Servizio;

- b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
- c) in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, porre in essere opportune azioni atte ad evitare ogni possibile disagio ai servizi generali ed essenziali che la Fondazione è tenuta a garantire adeguando modi, tempi ed entità di espletamento dei medesimi;
- d) versare i contributi previdenziali ed assicurativi nonché di effettuare pagamento diretto del lavoratore nella misura corrispondente al livello di inquadramento e al conseguente trattamento economico previsto dal C.C.N. L. di categoria applicato, ovvero dalle vigenti norme in materia di lavoro autonomo;
- e) dichiarare, sotto la propria responsabilità, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione, della contribuzione e degli integrativi aziendali corrisposti ai lavoratori impiegati nell'appalto;
- f) garantire che la Società risulti in regola con gli obblighi di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- g) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;
- h) informare e formare i propri operatori circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione dell'appalto, nonché di garantire che gli operatori stessi siano provvisti di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico della Società;
- i) garantire un'adeguata formazione ed aggiornamento del proprio personale;
- j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”, a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi;

- k) obbligo di svolgere il Servizio oggetto del presente contratto nei confronti della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del presente appalto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa secondo quanto indicato in premesse;
- l) obbligo di provvedere, alla scadenza della polizza assicurativa indicata nelle superiori premesse, nonché alle successive scadenze, al rinnovo della suddetta polizza a copertura dell'intero periodo di validità del presente contratto ed a trasmettere alla Fondazione prova documentale dell'avvenuto rinnovo e del pagamento dei relativi premi assicurativi.

ART. 7 – IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Fondazione, per tutta la durata triennale dell'appalto, corrisponde alla Società il prezzo forfetario complessivo pari ad € 1.282.500,00 (euro unmilione duecentottantaduemilacinquecento/00) + IVA, comprensivo di qualsiasi onere e spesa connessi alla regolare e completa esecuzione del contratto, in conformità con l'offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera A).

La Società si impegna a mantenere il prezzo complessivo di cui al precedente comma 1 fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo unicamente quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

Il prezzo forfetario complessivo di cui al precedente comma 1 – corrispondente ad un importo

annuale pari ad € 427.500,00 + IVA (Euro quattrocentoventisettemilacinquecento/00) + IVA - verrà corrisposto in rate mensili posticipate di € 35.625,00 + IVA (Euro trentacinquemilaseicentoventicinque/00) + IVA previa presentazione di fatture descrittive dei servizi espletati nel periodo di riferimento.

Il costo dei ricambi e/o degli interventi aggiuntivi rispetto alle parti del Servizio garantito con il presente appalto, di cui all'art. 9 del Capitolato, sarà oggetto di separata fatturazione sulla base dei prezzi unitari indicati nel listino prodotto in sede di gara e riportati nell'allegato A1 dell'offerta economica, parte integrante e sostanziale al presente contratto sotto la lettera A).

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 231/02, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, il pagamento avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di assunzione delle fatture al protocollo della Fondazione, in presenza di "certificazione di pagamento" del Servizio svolto a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato, con spese a carico del beneficiario, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Qualora il pagamento delle fatture riguardanti le prestazioni oggetto del presente contratto venga effettuato oltre il termine previsto nel presente contratto, saranno corrisposti interessi di mora calcolati in base alla normativa vigente.

Le parti danno atto che, giusta sottoscrizione da parte della Società dell'"Accordo Regionale per il pagamento Fornitori di Beni e Servizi del SSR e/o loro cessionari", per il biennio 2014/2015, salvo proroghe/rinnovi o recesso, il pagamento delle fatture è regolato secondo condizioni, modalità e termini ivi previsti.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Fondazione, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal presente contratto.

In ogni caso di arbitraria interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali, la Società

risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.

Sui pagamenti mensili saranno operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

La Fondazione rimane sempre estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Società ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere, anche in caso di cessione dei crediti, soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata in base alla vigente regolamentazione della Fondazione nonché a successiva notifica ed accettazione senza riserva da parte del cessionario delle clausole contenute nel presente articolo, commi 5 e 7 e nel successivo articolo 22.

ART. 8 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società e l'Ausiliaria assumono tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. La Società e l'Ausiliaria si obbligano ad utilizzare quali conti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto del presente contratto, i conti correnti bancari dichiarati dalla Società e dall'Ausiliaria medesime di cui agli allegati al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera D) ed E), nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali dichiarano generalità e codice fiscale nei medesimi allegati D) ed E). La Società e l'Ausiliaria si impegnano altresì a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai suddetti dati dichiarati.

La Società e l'Ausiliaria si obbligano, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara (CIG) 3725519B86,

salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

La Società si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; la Società si impegna ad esibire, a semplice richiesta della Fondazione, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. La Società si impegna altresì a comunicare alla Fondazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.

L'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La Società è tenuta al rispetto di quanto prescritto dalle norme di legge e contrattuali di categoria, dalle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e assistenziale, dall'art. 6 del Capitolato, nonché deve uniformarsi alle caratteristiche, composizione e tipologia indicate nella Documentazione Tecnica presentata in sede di gara, di cui all'art. 24 del presente contratto, ai quali *si rinvia integralmente*.

Tutto il personale adibito al Servizio deve essere alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Società sia nei confronti della Fondazione che dei terzi.

ART. 10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

La Fondazione ha fornito, in allegato al Capitolato, in conformità all'articolo 26, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008, un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, depositato agli atti della Fondazione e richiamato al secondo comma del successivo art. 24.

La Società è tenuta al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso la Fondazione stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.

I costi relativi alla sicurezza sul lavoro, in relazione all'appalto di cui al presente contratto, ammontano ad € 51.300,00 (Euro cinquantunomilatrecento/00), come specificamente indicato in sede di gara dalla Società, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/08, nell'offerta economica allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

La Società deve uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 6 del Capitolato, al quale si rinvia espressamente per tutto quanto non previsto dal presente articolo, nonché al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato parte integrante e sostanziale sotto la lettera B), elaborato a norma dell'art 26 del D.Lgs. n. 81/08 preliminarmente alla stipula del presente contratto, con riferimento all'attuazione del processo di cooperazione tra la Società e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto.

ART. 11 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

La Fondazione, ad opera del Direttore dell'esecuzione del contratto individuato nel precedente articolo 5 ovvero di altro personale incaricato, si riserva la facoltà di effettuare

verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e nella documentazione di cui al successivo art. 24, in relazione alla corretta esecuzione del Servizio.

In conformità con l'art. 15 del Capitolato, eventuali disservizi o inadempienze nell'assolvimento delle prestazioni oggetto del Servizio, sono formalmente rilevati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto della procedura di preventiva contestazione di cui all'art. 4 del presente contratto, all'esito della quale, decorsi i tempi ivi previsti senza che siano prodotte giustificazioni ovvero senza che siano ritenute sufficienti le giustificazioni presentate, la Fondazione potrà applicare penalità nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in proporzione alla gravità dell'inadempienza. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale triennale, IVA esclusa.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate alla Società per le inadempienze di cui al precedente comma superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura di gara.

Qualora le inadempienze riscontrate si ripetano dando luogo a n. 3 (tre) successive contestazioni ovvero a n. 2 (due) gravi e successive contestazioni formali della medesima tipologia, la Fondazione PTV si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

In tal caso sarà corrisposto alla Società il prezzo contrattuale per i servizi effettivamente prestati fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa della Società inadempiente.

Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui la Società esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e nel presente contratto. In tal caso, si applicheranno alla Società stessa le penali di cui al presente articolo sino al momento in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Società a mezzo raccomandata A/R.

L'importo di dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Le penali non pregiudicano il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere alla Società il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere per causa del fornitore del Servizio, con l'incameramento della cauzione prestata.

Sono fatte salve le ragioni della Società per cause di forza maggiore o imputabili alla Fondazione.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ PER DANNI

La Società dovrà adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose ed è tenuta altresì ad osservare le disposizioni ed i regolamenti della Fondazione per garantire il rispetto della *mission* nell'esclusivo interesse dell'utenza.

La Società risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Società medesima nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione – ovvero utenti e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata o della Fondazione -, nonché a cose – di

proprietà della Fondazione o di terzi - presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o impartite dalla Fondazione stessa durante l'esecuzione del Servizio oggetto dell'affidamento ed imputabili alla Società o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

La Società è tenuta al risarcimento di tutti i danni descritti al precedente comma senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa da parte del personale della Società medesima.

A tal fine la Società ha stipulato idonee polizze assicurative menzionate in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del Capitolato cui il successivo articolo 13 rinvia *integralmente*.

I danni arrecati dalla Società per l'espletamento del Servizio vengono contestati per iscritto alla Società stessa con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni, nel rispetto della procedura di preventiva contestazione di cui al precedente art. 4.

Qualora le giustificazioni, oggetto di esame congiunto, non vengano accolte dalla Fondazione, ovvero le stesse non vengano presentate, e la Società non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

ART. 13 – COPERTURA ASSICURATIVA

La Società deve uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 22 del Capitolato al quale *si rinvia integralmente*.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, la

Società ha prodotto alla Fondazione, preliminarmente all'avvio dell'affidamento, copia di polizza assicurativa in corso di validità e si obbliga a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata dell'affidamento nonché a produrre alla Fondazione i documenti assicurativi probanti, a pena di risoluzione del contratto con conseguente ritenzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Secondo quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato, è fatto divieto alla Società sia di subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio, senza preventiva autorizzazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, sia di cedere, in tutto o in parte, il contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Per l'espletamento di prestazioni accessorie, l'eventuale ricorso al subappalto deve risultare conforme alla disciplina di cui all'art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. ed all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il subappalto è comunque soggetto ad autorizzazione della Fondazione, rilasciata con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autenticata del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario ed il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo all'appaltatrice dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel presente Capitolato Speciale (cause ostative di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di cui all'art. 67 de D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico previsti, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che si intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'affidamento.

L'eventuale ricorso al subappalto nei casi non previsti dai precedenti commi e la cessione possono costituire motivo di risoluzione del contratto, come previsto dal successivo articolo

15, con il riconoscimento dei danni nonché delle spese causate, ed il conseguente incameramento della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di subappalto la Società resta responsabile, nei confronti della Fondazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente contratto. La Società medesima risponde, sia verso la Fondazione che verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del presente contratto compiute dalla Società subappaltatrice, anche nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente in materia.

In caso di subappalto autorizzato la Società si impegna al pieno rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, REVOCA DELL’AFFIDAMENTO E RECESSO

La Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) qualora si verificano n. 3 (tre) successive contestazioni ovvero n. 2 (due) gravi e successive contestazioni formali della medesima tipologia che hanno dato luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 11;
- b) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel presente contratto e/o inosservanza delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 11 e tali da pregiudicare il Servizio, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale netto;
- c) arbitrario abbandono del servizio da parte della Società appaltatrice;
- d) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento

obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;

- e) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori, secondo quanto previsto al precedente art. 6 lett. g);
- f) mancato reintegro del deposito cauzionale;
- g) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui al precedente art. 13, compresa la mancata produzione dei documenti assicurativi probanti;
- h) accertata frode o grave negligenza da parte della Società;
- i) sub-appalto non autorizzato, secondo quanto previsto al precedente art. 14;
- j) cessione del contratto, secondo quanto previsto al precedente art. 14;
- k) cessazione dell'attività conseguente a fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.

In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione, con privilegio sulla cauzione depositata dalla Società a garanzia del contratto, sulle somme ancora da pagare, etc.;

- l) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per lo svolgimento del Servizio di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo alla Società di requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- m) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., richiamata al precedente art. 6 bis;

n) violazione della clausola anticorruzione.

Qualora si verifichi una delle fattispecie previste ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g) la Fondazione, entro trenta giorni dal momento in cui ha acquisito conoscenza dell'inadempimento, può intimare la Società, con lettera raccomandata A/R, ad adempiere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto termine, il contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

Qualora si verifichi una delle fattispecie previste ai precedenti punti g), h), i), j), k), l), m), n) la Fondazione può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, dandone comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari.

Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'affidamento è comunque revocato ed il presente contratto è risolto di diritto in caso di accertamento della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato Decreto Legislativo e di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo medesimo.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento e/o fatto ascrivibile alla Società, la Fondazione, oltre alla applicazione delle penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della Società nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta comunque salvo il diritto della Fondazione di procedere all'acquisto presso terzi dei servizi necessari, a danno della Società inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento

non dia luogo alla risoluzione del contratto. In ogni caso resta a carico della Società inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Fondazione si riserva altresì la facoltà di revocare l'affidamento, in tutto o in parte, nei casi e termini previsti all'art. 2, comma 3, del presente contratto, nonché di recedere unilateralmente dall'affidamento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e fino al termine della fornitura, dandone formale comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in caso di sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili alla Società, secondo il disposto degli artt. 1464 e 1672 del codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società deve cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione.

Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il presente contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Società dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino alla consegna dei servizi a nuova impresa.

L'affidamento del Servizio a terzi verrà notificato alla Società inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

La Società deve uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 19 del Capitolato, all'art. 113 del D.

Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed al Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di cui al D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., ai quali si rinvia *integralmente*.

ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, la Società si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

La Società è tenuta all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi formati dalla Fondazione, fatto salvo il preventivo consenso della Fondazione.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi

ultimi, degli obblighi anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.

ART. 19 - TUTELA DEI DATI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei propri dati secondo le previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente in relazione agli adempimenti contrattuali e, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1 lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non è necessario che la Società richieda il consenso al trattamento dei dati della Fondazione.

ART. 20 - MODIFICHE SOCIETARIE

La Società si obbliga a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modifica intervenuta, durante la vigenza contrattuale, negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ed a fornire la necessaria documentazione probatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riservandosi in caso contrario la Fondazione di risolvere il contratto.

ART. 21 – DOMICILIO

Ad ogni effetto del presente contratto, le parti eleggono domicilio legale rispettivamente presso le proprie sedi indicate in epigrafe.

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e attribuisce alla Fondazione il diritto di notifica di tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o alla risoluzione del presente contratto, con espresso esonero della Fondazione da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità,

efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto viene redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo, per un importo pari ad € 45,00 (Euro quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa pari ad € 200,00 (Euro duecento/00). Le imposte di bollo e di registro sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

Ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. tutte le spese di bollo, registro, e copia sono a carico della Società.

ARTICOLO 24 - ALLEGATI

Sono materialmente allegati al presente contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

Allegato "A" – *Offerta economica*, presentata dalla Società in sede di gara;

Allegato "B" – *Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)*, elaborato a norma dell' art 26 del D.Lgs. n. 81/08 preliminarmente alla stipula del presente contratto;

Allegato "C" – Planimetria locale della Fondazione funzionale all'esecuzione del Servizio messo a disposizione della Società;

Allegato "D" – *Dichiarazione sostitutiva conti dedicati – Soc. Siram S.p.a.*;

Allegato "E" – *Dichiarazione sostitutiva conti dedicati – Soc. Semitec S.r.l.*

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente acclusi al presente accordo, ma conservati presso la Fondazione i seguenti documenti:

- *Capitolato Speciale d'Appalto*, comprensivo dei relativi allegati, sottoscritto per accettazione dalla Società;

- *Documentazione Tecnica*, costituita dai documenti, dichiarazioni e certificazioni indicate all'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto (Busta n. 2 – Documentazione Tecnica), presentata dalla Società in sede di gara;
- *Documento di Informazione sui rischi specifici* della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, allegato al Capitolato Speciale d'Appalto sotto la lettera C.

ART. 25 - DICHIARAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile la Società dichiara di ben conoscere e di approvare specificamente il contenuto dei seguenti articoli del presente contratto: art. 1 – Oggetto del contratto e documenti contrattuali; art. 2 - Durata dell'appalto; art. 3 – Caratteristiche, descrizione del Servizio e modalità di esecuzione; art. 3bis – Locali funzionali all'esecuzione del Servizio messi a disposizione della Società; art. 4 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 5 - Responsabili del Servizio - Controlli; art. 6 - Obbligazioni specifiche della Società; art. 7 – Importo contrattuale e pagamenti; art. 8 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; art. 9 - Personale addetto al Servizio; art. 10 - Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori; art. 11 - Inadempienze e penalità; art. 12 - Responsabilità per danni; art. 13 - Copertura assicurativa; art. 14 - Divieto di cessione del contratto e subappalto; art. 15 - Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso; art. 16 - Cauzione definitiva; art. 17 – Brevetti industriali e diritto di autore; art. 18 - Obblighi di riservatezza e segretezza; art. 20 - Modifiche societarie; art. 21 – Domicilio; art. 22 - Foro competente; art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione; Art. 24 – Allegati.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto in carta resa legale su n. 34 pagine e n. 17 righe della pagina n. 35, comprese le firme, ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 11,

comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 1, comma 1 lett. s), e 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per: **Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata**

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Frittelli

C.F.: FRTTZN60L43B604Y

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Firma digitale n. 45197 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Per: **SIRAM S.P.A.**

Firmato Il Procuratore Speciale Ing. Crescenzo De Stasio

C.F. DSTCSC71S15F839R

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Validità firma digitale dal 30/09/2013 al 29/09/2016

Firma digitale n. 7420059100035172 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Firmato l'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Cristina Quattrini

C.F.: QTTMCR51H49H501T

Certificatore firma digitale: Aruba PEC S.p.A.

Firma digitale n. JU5BA6ZTUN (DISPOSITIVO ASSEGNATO)